Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 12 gennaio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1981

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1981

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna

Regione Lazio

Regione Marche

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. **814**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 55, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, l'insegnamento complementare di « traumatologia della strada » muta la denominazione in « traumatologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1981
Registro n. 136 *Istruzione, foglio n.* 105

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1981, n. **815**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 86, relativo al corso di laurea in farmacia, sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

patologia generale;

farmacologia applicata;

stechiometria.

All'art. 89, relativo al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, è aggiunto il seguente:

stechiometria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1981
Registro n. 136 *Istruzione, foglio n.* 108

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1981.

Autorizzazione alla coniazione di una nuova moneta del valore nominale di 500 lire.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 5 maggio 1976, n. 325, concernenti la fabbricazione e l'emissione di nuove monete da L. 500;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 309;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche tecniche delle nuove monete da L. 500 che il Tesoro dello Stato è autorizzato a fabbricare e ad emettere ai sensi della normativa in vigore sono determinate come appresso:

diametro: mm 25,8; peso legale: g 6,8 - massimo g 6,95, minimo g 6,65; metallo: corona circolare Acmonital - disco centrale Bronzital al Ni - diametro mm 18; godronatura: discontinua.

Art. 2.

Le caratteristiche artistiche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come segue:

al diritto: profilo di testa femminile, a simbolo della Repubblica, dalle cui tempie spuntano ali quali simbolo di intelligenza e libertà. Sotto il tronco il nome dell'autore: L. Cretara;

nel giro la stella d'Italia e la legenda: Repubblica italiana;

al rovescio: veduta prospettica della piazza del Quirinale. In basso, sul piano, l'anno di emissione e la lettera « R » segno distintivo della Zecca. Nel giro in alto, in alfabeto Braille, e, in basso, in numeri arabi: L. 500; ai lati un ramo di olivo ed una spiga quali simboli di pace e prosperità.

Art. 3.

Il contingente in valore nominale delle nuove monete metalliche di cui al presente decreto è stabilito in lire 300.000.000.000 (lire trecentomiliardi).

Art. 4.

Il limite per il potere liberatorio delle monete da L. 500 di cui al presente decreto è fissato in L. 50.000 (pezzi n. 100).

Art. 5.

E' approvato il tipo delle suddette monete conforme alle rispettive descrizioni tecniche ed artistiche, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, ed alle allegate riproduzioni fotografiche, firmate dal Ministro del tesoro.

Le impronte eseguite in conformità alle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1981

PERTINI

ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1981
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 350

NUOVA MONETA DA L. 500

Diritto *Rovescio*

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(96)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1981.

Determinazione del contingente delle monete d'argento da L. 500 da inserire nelle serie speciali per collezionisti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309 che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Considerato che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha proposto l'emissione di monete a corso legale di speciale scelta da cedere ad enti, associazioni e privati;

Ritenuto di dover stabilire in cinquecentomila il numero delle serie speciali di monete da coniare;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente delle monete d'argento da L. 500, da inserire nelle serie speciali per collezionisti, è stabilito in pezzi cinquecentomila per il valore nominale di lire 250.000.000 (duecentocinquantamilioni) da aggiungersi ai contingenti fissati con i precedenti provvedimenti.

Art. 2.

Il numero delle serie speciali per collezionisti, confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti valori: da L. 1, L. 2, L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, L. 200, L. 500, viene fissato per l'anno 1981, in cinquecentomila.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1981

PERTINI

ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1981
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 116

(97)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1981.
Scioglimento del consiglio comunale di Sulmona.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sulmona (L'Aquila) eletto nella consultazione elettorale del 21 giugno u.s. non è riuscito a provvedere nonostante la diffida al Prefetto al fondamentale adempimento della elezione del sindaco e della giunta.

Nella riunione del 23 agosto 1981 il civico consesso dopo aver provveduto alla convalida degli eletti non riusciva ad eleggere il sindaco e la giunta per mancanza del numero legale dei consiglieri.

Il civico consesso si riuniva di nuovo i giorni 28 settembre u.s., 12, 23 e 31 ottobre 1981 ai fini della elezione degli ordinari organi di amministrazione.

Anche tali riunioni non avevano esito positivo.

Il Prefetto, allora, al fine di porre il civico consesso di fronte alla responsabilità ad esso derivante dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, con decreto fatto notificare a tutti i consiglieri disponeva una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale per i giorni 12 e 14 novembre 1981 con l'esplicita diffida a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute risultavano, ancora una volta, infruttuose.

Ritenuta, pertanto, equisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione, il Prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Sulmona (L'Aquila) — nonostante la formale diffida del Prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sulmona (l'Aquila) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Raffaele Sodano.

Roma, addì 28 dicembre 1981

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Sulmona (L'Aquila) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, numeri 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sulmona (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Raffaele Sodano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1981

PERTINI

ROGNONI

(83)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 14 dicembre 1981.
Controllo da parte dei consorzi volontari di produzione dei formaggi a denominazione di origine e tipica muniti dell'incarico di vigilanza sulla produzione dei detti formaggi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125 recante norme sulla tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 607 recante norme regolamentari per l'esecuzione della suddetta legge;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica con i quali sono state riconosciute le denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Visti i decreti ministeriali con i quali i consorzi volontari di produzione sono stati incaricati, ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 125, della vigilanza sulla produzione e sul commercio dei formaggi di cui trattasi;

Considerata l'opportunità, in presenza di situazioni pregiudizievoli per lo sviluppo produttivo ed economico del settore zootecnico di favorire iniziative che saranno poste in essere da detti consorzi volontari di produzione, atte ad assicurare l'equilibrio tra produzione e consumo dei formaggi a denominazione di origine e tipica;

Sentito il parere espresso dal comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi nella riunione in data 16 luglio 1981;

Decreta:

Art. 1.

I consorzi volontari di produzione di cui all'art. 7 della legge 10 aprile 1954, n. 125 ai quali sia stato affidato l'incarico di vigilanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della stessa legge sono tenuti annualmente a predisporre per il formaggio di propria competenza, sentite le organizzazioni nazionali di categoria più rappresentative del settore agricolo, interessate alla produzione dei relativi formaggi, un progetto di piano produttivo, con riferimento alla prevedibile situazione produttiva e di mercato, indichi anche gli obiettivi di produzione.

Qualora i consorzi, sentite le organizzazioni nazionali di categoria sopra indicate, abbiano rilevato la presenza o prevedano, in base ad obiettive valutazioni che tengano conto anche degli interessi generali del settore, il verificarsi di una situazione pregiudizievole per l'equilibrio del mercato del formaggio di cui trattasi, dovranno evidenziare tale situazione del progetto di piano sopra indicato ed in relazione ad essa dovranno indicare gli adempimenti che intendono porre in essere al fine di ristabilire l'equilibrio tra produzione e consumo, con particolare riguardo alla fissazione di un limite massimo della produzione del formaggio a denominazione di origine e tipica.

Art. 2.

Il progetto di piano produttivo di cui al precedente art. 1 dovrà essere presentato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, tre mesi prima di ciascuna campagna corredato dalla seguente documentazione:

1) elenco delle ditte associate alla data di presentazione del progetto;

2) copia conforme della deliberazione adottata dai competenti organi statutari dei consorzi volontari di produzione, deliberazione con la quale sono stati fissati gli adempimenti dell'equilibrio tra produzione e consumo con particolare riguardo ai singoli quantitativi di produzione consentiti nel limite massimo predeterminato;

3) eventuali adesioni al progetto di piano di produzione da parte di ditte non associate;

4) relazione illustrativa in ordine alla situazione mercantile del formaggio a denominazione di origine o tipica rilevata nel corso della campagna antecedente a quella prevista per l'applicazione del progetto;

5) relazione illustrativa in ordine alla consistenza delle scorte di magazzino ed alla tendenza dei consumi per il prodotto dell'annata e delle annate precedenti;

6) proposta del limite massimo di produzione e relativo piano di riparto tra le ditte produttrici, precisando i criteri informatori;

7) indicazioni circa l'utilizzazione del latte distolto dalla produzione del formaggio a denominazione di origine e tipica di cui si chiede la limitazione della produzione;

8) pareri delle organizzazioni di categoria interessate.

Art. 3.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, potrà autorizzare con proprio decreto l'attuazione del piano produttivo.

Art. 4.

I consorzi di cui all'art. 1 sono tenuti ad inviare periodicamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, un dettagliato rapporto sull'attività svolta nel precedente semestre, indicando altresì gli adempimenti di propria competenza posti in essere al fine di dare esecuzione alle disposizioni di cui al progetto di piano di produzione adottato, con particolare riguardo al rispetto del limite massimo di produzione del formaggio a denominazione di origine e tipica, qualora detto limite sia stato deliberato dagli organi statutari consortili.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si riserva la facoltà di effettuare accertamenti presso i consorzi volontari di produzione sulla esecuzione degli impegni consortili assunti in materia di limitazione della produzione dei formaggi a denominazione di origine o tipica.

Roma, addì 14 dicembre 1981

Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

p. *Il Ministro dell'industria,*
del commercio e dell'artigianato
REBECCHINI

(45)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 *dicembre* 1981.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « C.E.N.T.A.S. », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1981 con il quale la società cooperativa a r.l. « C.E.N.T.A.S. - Centro nazionale per il turismo e le attività sociali », con sede in Roma, è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2543 del codice civile ed il dott. Bruno Franceschetti ne è stato nominato commissario governativo per un periodo di sei mesi;

Vista la relazione del commissario governativo pervenuta in data 4 agosto 1981 con la quale il suddetto commissario stante l'assoluto disinteresse dei soci, l'impossibilità di reintegrare le cospicue perdite dell'ente, il notevole appesantimento finanziario e l'impossibilità di ricostituire gli organi sociali ha chiesto che la cooperativa precitata venga posta in liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuta pertanto la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « C.E.N.T.A.S. - Centro nazionale per il turismo e le attività sociali », con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. R. Gaudenzi coadiutore del dott. G. Dinacci in data 1° ottobre 1975. è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Antonio Vatielli, nato ad Ascoli Piceno, il 21 febbraio 1948 ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1981

Il Ministro: DI GIESI

(112)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 7 settembre 1981, n. **816.**

Estinzione della fondazione « Tenente Mauro Allaria », in Torino.

N. 816. Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, la fondazione « Tenente Mauro Allaria », in Torino, viene dichiarata estinta ed il patrimonio residuo destinato all'assegnazione di un premio *una tantum* intitolato a Mauro Allaria.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1981
Registro n. 136 *Istruzione, foglio n.* 104

DECRETO 7 settembre 1981, n. **817.**

Estinzione della fondazione « Premio Corrado Segre », in Torino.

N. 817. Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, la fondazione « Premio Corrado Segre », in Torino, viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio residuo destinato all'assegnazione di una pergamena-ricordo da conferire, in base ad un apposito regolamento rettorale, ad un laureato in matematica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1981
Registro n. 136 *Istruzione, foglio n.* 103

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Aggiornamento delle analisi riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale « Torsano »

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1981, n. 2133, è stato autorizzato l'aggiornamento delle analisi riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale « Torsano » di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1980, n. 2031, e imbottigliata dalla S.p.a. Fontevivo, con sede nella Repubblica di San Marino, rappresentata in Italia dal sig. Gian Maria Battiato, via dei Giardini, 7, Milano.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(34)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Monocalzati.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1981 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Monocalzati è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 40.689.668 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 43.621.000 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Shot Toys.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Avellino darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(99)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 17

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 745 Mod. 241. — Data 6 agosto 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Bolzano. — Intestazione: Wegscheider Helmut, nato a Bolzano il 12 marzo 1951. — Titolo del debito pubblico: nominativo: 1. — Capitale L. 65.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(7382)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 3

Corso dei cambi del 6 gennaio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1202,550	1202,550	1205,45	1202,550	1202,50	1202,50	1202,450	1202,550	1202,550	1202,55
Dollaro canadese	1014,050	1014,050	1013,50	1014,050	1014,25	1014,10	1014 —	1014,050	1014,050	1014,05
Marco germanico	534,880	534,880	534,90	534,880	535,03	534,90	535,100	534,880	534,880	534,90
Fiorino olandese	487,850	487,850	487,75	487,850	487,63	487,80	487,840	487,850	487,850	487,85
Franco belga	31,396	31,396	31,40	31,396	31,42	31,40	31,390	31,396	31,396	31,40
Franco francese	210,630	210,630	210,50	210,630	210,65	210,60	210,730	210,630	210,630	210,65
Lira sterlina	2316,300	2316,300	2315,50	2316,300	2314,20	2316,25	2315 —	2316,300	2316,300	2316,30
Lira irlandese	1895 —	1895 —	1895 —	1895 —	1895,15	—	1892 —	1895 —	1895 —	—
Corona danese	164,080	164,080	164,40	164,080	164 —	164,05	164,080	164,080	164,080	164,10
Corona norvegese	207,970	207,970	208 —	207,970	207,90	207,95	207,930	207,970	207,970	208 —
Corona svedese	218,030	218,030	218,15	218,030	217,95	218,05	218,080	218,030	218,030	218 —
Franco svizzero	669 —	669 —	668,80	669 —	668,50	669 —	668,350	669 —	669 —	669 —
Scellino austriaco	76,420	76,420	76,40	76,420	76,38	76,40	76,450	76,420	76,420	76,45
Escudo portoghese	18,400	18,400	18,43	18,400	18,42	18,35	18,400	18,400	18,400	18,40
Peseta spagnola	12,460	12,460	12,48	12,460	12,45	12,45	12,461	12,460	12,460	12,45
Yen giapponese	5,487	5,487	5,485	5,487	5,48	5,47	5,480	5,487	5,487	5,480
E.C.U.	1307,980	1307,980	—	1307,980	—	—	1307,980	1307,980	1307,980	—

Media dei titoli del 6 gennaio 1982

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	36,450
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,750
» 5,50 % » » 1968-83	85,475
» 5,50 % » » 1969-84	81,650
» 6 % » » 1970-85	76,075
» 6 % » » 1971-86	70,400
» 6 % » » 1972-87	68,150
» 9 % » » 1975-90	70,050
» 9 % » » 1976-91	69,950
» 10 % » » 1977-92	77,450
» 12 % (Beni Esteri 1980)	62,700
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	73,650
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	86,675
» » » Ind. 1- 3-1980/82	99,275
» » » » 1- 5-1979/82	99,250
» » » » 1- 5-1980/82	99,300
» » » » 1- 6-1980/82	99,225
» » » » 1- 7-1979/82	99,375
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	99,550
» » » » 1- 8-1980/82	99,225
» » » » 1-10-1979/82	98,925
» » » » 1-10-1980/82	98,850
» » » » 1-12-1980/82	99,200
» » » » 1- 1-1980/83	99,500
» » » » 1-10-1980/83	99 —
» » » » 1- 3-1981/84	98,400
» » » » 1- 4-1981/84	98,225
» » » » 1- 6-1981/84	98,725
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	96,475
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	98 —
» » » 15 % 1- 1-1983	96,250
» » » 18 % 1- 7-1983	99,275
» » » 12 % 1-10-1983	87,550
» » » 12 % 1- 1-1984	86,050
» » » 12 % 1- 4-1984	85,375
» » » 12 % 1-10-1984	83,725
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 gennaio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1202,500
Dollaro canadese	1014,025
Marco germanico	534,990
Fiorino olandese	487,845
Franco belga	31,393
Franco francese	210,680
Lira sterlina	2315,650
Lira irlandese	1893,500
Corona danese	164,080
Corona norvegese	207,950
Corona svedese	218,055
Franco svizzero	668,675
Scellino austriaco	76,435
Escudo portoghese	18,400
Peseta spagnola	12,460
Yen giapponese	5,483
E.C.U.	1307,980

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 4

Corso dei cambi del 7 gennaio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1210,550	1210,550	1210,45	1210,550	1210,50	1210,50	1210,450	1210,550	1210,550	1210,55
Dollaro canadese	1018,700	1018,700	1018,25	1018,700	1018,90	1018,65	1018,600	1018,700	1018,700	1018,70
Marco germanico	534,900	534,900	535,30	534,900	534,75	534,25	534,680	534,900	534,900	534,90
Fiorino olandese	487,930	487,930	488,25	487,930	487,60	487,90	487,900	487,930	487,930	487,85
Franco belga	31,384	31,384	31,43	31,384	31,37	31,35	31,375	31,384	31,384	31,40
Franco francese	210,750	210,750	210,60	210,750	210,73	210,70	210,770	210,750	210,750	210,75
Lira sterlina	2318,300	2318,300	2317 —	2318,300	2315,90	2318,25	2317,900	2318,300	2318,300	2318,30
Lira irlandese	1890,300	1890,300	1891 —	1890,300	1893,20	—	1890,300	1890,300	1890,300	—
Corona danese	164,050	164,050	164 —	164,050	163,95	164,10	164,050	164,050	164,050	164,05
Corona norvegese	207,950	207,950	207,90	207,950	207,83	207,90	207,980	207,950	207,950	207,95
Corona svedese	217,850	217,850	217,80	217,850	217,75	217,80	217,850	217,850	217,850	217,85
Franco svizzero	661,330	661,330	661,75	661,330	660,40	661,30	661 —	661,330	661,330	661,35
Scellino austriaco	76,433	76,433	76,40	76,433	76,40	76,40	76,380	76,433	76,433	76,45
Escudo portoghese	18,470	18,470	18,46	18,470	18,43	18,40	18,400	18,470	18,470	18,47
Peseta spagnola	12,418	12,418	12,43	12,418	12,40	12,40	12,416	12,418	12,418	12,40
Yen giapponese	5,473	5,473	5,47	5,473	5,47	5,47	5,472	5,473	5,473	5,47
E.C.U.	1308,060	1308,060	—	1308,060	—	—	1308,060	1308,060	1308,060	—

Media dei titoli del 7 gennaio 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	36,400
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,700
» 5,50 % » » 1968-83	85,650
» 5,50 % » » 1969-84	81,775
» 6 % » » 1970-85	76,750
» 6 % » » 1971-86	70,400
» 6 % » » 1972-87	68,150
» 9 % » » 1975-90	70,050
» 9 % » » 1976-91	69,950
» 10 % » » 1977-92	77,450
» 12 % (Beni Esteri 1980)	61 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	73,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	86,675
» » » Ind. 1- 3-1980/82	99,275
» » » » 1- 5-1979/82	99,225
» » » » 1- 5-1980/82	99,300
» » » » 1- 6-1980/82	99,275
» » » » 1- 7-1979/82	99,375
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	99,425
» » » » 1- 8-1980/82	99,125
» » » » 1-10-1979/82	99,050
» » » » 1-10-1980/82	99,050
» » » » 1-12-1980/82	99,250
» » » » 1- 1-1980/83	99,100
» » » » 1-10-1980/83	98,650
» » » » 1- 3-1981/84	98,625
» » » » 1- 4-1981/84	98,725
» » » » 1- 6-1981/84	98,625
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	96,575
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	98,025
» » » 15 % 1- 1-1983	96,200
» » » 18 % 1- 7-1983	99,525
» » » 12 % 1-10-1983	87,650
» » » 12 % 1- 1-1984	86,025
» » » 12 % 1- 4-1984	85,275
» » » 12 % 1-10-1984	83,725
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 gennaio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1210,500
Dollaro canadese	1018,650
Marco germanico	534,790
Fiorino olandese	487,915
Franco belga	31,379
Franco francese	210,760
Lira sterlina	2318,100
Lira irlandese	1890,300
Corona danese	164,050
Corona norvegese	207,965
Corona svedese	217,850
Franco svizzero	661,165
Scellino austriaco	76,406
Escudo portoghese	18,435
Peseta spagnola	12,417
Yen giapponese	5,472
E.C.U.	1308,060

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso, per titoli, per l'iscrizione all'albo degli esperti, sezione per le materie attinenti alla residenza, istituita dall'art. 8 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 5 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;
Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1948, n. 507;
Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;
Visto l'art. 8 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
Considerato che è necessario procedere all'espletamento di un concorso per l'iscrizione nell'albo degli esperti, sezione per le materie attinenti alla residenza, istituita dall'art. 8 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

Decreta:

E' approvato il bando di concorso, per titoli, per l'iscrizione all'albo degli esperti, sezione per le materie attinenti alla residenza, istituita dall'art. 8 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 1.

E' bandito un concorso, per titoli, per l'iscrizione all'albo degli esperti, sezione per le materie attinenti alla residenza, istituita dall'art. 8 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 2.

I candidati devono possedere alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, di cui al successivo art. 3, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) età non inferiore agli anni 25;
4) buona condotta;
5) possesso, da almeno quattro anni, del diploma di laurea in ingegneria, architettura, urbanistica, economia e commercio, giurisprudenza, sociologia, scienze statistiche e attuariali, nonché di altri diplomi di laurea purché nel relativo corso di studio siano previste come obbligatorie materie attinenti alla residenza.

Per i laureati in architettura o in ingegneria è necessario, altresì, il possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale. Il periodo di tempo di possesso dei diplomi anzidetti è ridotto a due anni per coloro che siano incaricati di un insegnamento a livello universitario.

Possono inoltre partecipare al concorso coloro che, comunque in possesso di altro diploma di laurea, dimostrino di aver svolto attività di studio o di lavoro in materie attinenti alla residenza.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso per la iscrizione all'albo sono tenuti a farne domanda al Ministero dei lavori pubblici - Segretariato generale del C.E.R.

Le domande in carta da bollo dovranno pervenire al Ministero dei lavori pubblici entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda dovranno indicarsi: il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, il preciso recapito del candidato, il quale dovrà, altresì, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a province geograficamente italiane, ovvero in quanto l'equiparazione sia già stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

2) di non aver riportato condanne penali, né di avere carichi pendenti;

3) in quale comune sia iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi per i quali non sia stato iscritto o sia stato cancellato dalle liste medesime.

La domanda dovrà essere firmata dal candidato.

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda dovrà essere legalizzata dalla competente autorità consolare; a sua volta la firma del console dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri

Art. 4.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) diploma di laurea o copia notarile di esso, ovvero certificato di laurea, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea stessa presso una università od istituto di istruzione italiana da almeno quattro anni rispetto alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, di cui al precedente art 3, nonché per i laureati in architettura o in ingegneria, certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

2) documentazione di attività di ricerca nelle materie attinenti alla residenza;

3) documentazione di attività professionale nelle materie attinenti alla residenza, con la specificazione dei lavori svolti e dal periodo di effettivo esercizio della predetta attività;

4) documentazione di attività accademica nelle materie attinenti alla residenza;

5) documentazione di eventuali altre attività svolte attinenti alla residenza;

6) *curriculum* riepilogativo dell'attività di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) ed elenco in duplice copia in carta semplice di tutti i documenti presentati: i documenti allegati alla domanda dovranno essere suddivisi, per facilitarne l'esame, rispettando l'ordine sopra indicato.

Art. 5.

I candidati già iscritti all'albo degli esperti in pianificazione territoriale, che intendono ottenere l'iscrizione alla sezione riservata agli esperti in materie attinenti alla residenza, dovranno corredare la domanda soltanto con il *curriculum*, i titoli accademici e gli altri documenti comprovanti la loro particolare esperienza nelle materie attinenti alla residenza; dovranno inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti elencati all'art. 2 del presente decreto. Il diploma di laurea, o altro atto equipollente, dovrà essere presentato solo se si tratti di laurea diversa da quella in base alla quale è stata ottenuta la precedente iscrizione.

Art. 6.

Il giudizio sull'ammissione all'albo sarà pronunziato da una commissione di tredici membri così composta:

da un dirigente generale dell'amministrazione dei lavori pubblici - presidente;
dal vicario del segretario generale del C.E.R.;
dal coordinatore degli uffici tecnici;
da sei membri nominati dal comitato per l'edilizia residenziale, di cui quattro in rappresentanza delle regioni e due scelti tra gli esperti iscritti all'albo di cui all'art. 8 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
da un rappresentante dell'A.N.C.E. (Associazione nazionale costruttori edilizi);
da un rappresentante dell'A.B.I. (Associazione bancaria italiana);
da due docenti universitari in materie edilizie.

I componenti la commissione suddetta devono essere in possesso del diploma di laurea.

Il giudizio sarà dato dalla commissione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

La segreteria della commissione è costituita da funzionari amministrativi e tecnici della carriera direttiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici in servizio presso il C.E.R.: fanno parte della segreteria anche impiegati di concetto e d'ordine.

Art. 7.

I candidati che la commissione riterrà idonei per l'ammissione all'albo ne riceveranno comunicazione dal Ministero dei lavori pubblici con lettera raccomandata.

I candidati dichiarati idonei dalla commissione dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Segretariato generale del C.E.R., i seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano o equiparato;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura della Repubblica;

5) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla pretura;

6) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

Art. 8.

I certificati di cui al precedente articolo devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte sui detti certificati dai funzionari o pubblici ufficiali che li rilasciano; dette firme devono essere apposte per esteso, con l'indicazione della qualifica e il timbro dell'ufficio.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 7 debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera raccomandata di cui allo stesso articolo.

Art. 9.

L'iscrizione all'albo degli idonei in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando, è disposta con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 10.

Il presente bando verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1982

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

(101)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di ostetrica presso l'Università degli studi di Bari.

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ostetrica in prova presso l'istituto di patologia ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 2 maggio 1979 alla pagina 3702 (numero redazionale 3947), sono riaperti per la durata di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università di Bari.

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a otto posti di ostetrica in prova presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 362 del 30 dicembre 1978 alla pagina 9390 (numero redazionale 10169), sono riaperti per la durata di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università di Bari.

(89)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 27, IN CIRIÈ

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'U.S.L. in Ciriè (Torino).

(7/S)

OSPEDALE « B.NE P. AGLIATA » DI PETRALIA SOTTANA

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione personale dell'ente in Petralia Sottana (Palermo).

(8/S)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione presso l'ospedale mauriziano di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione presso l'ospedale mauriziano di Torino.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(10/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI TOLMEZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Tolmezzo (Udine).

(11/S)

OSPEDALI « PIEMONTE E REGINA MARGHERITA » DI MESSINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale « Piemonte »:

due posti di assistente della divisione di cardiochirurgia (a tempo pieno);

Ospedale « Regina Margherita »:

un posto di primario del servizio di radiologia (a tempo definito);

un posto di assistente della sezione autonoma di chirurgia plastica e terapia intensiva per ustionati (a tempo pieno);

un posto di assistente della divisione di ematologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Messina.

(9/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 8 del 9 gennaio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ospedale oftalmico di Torino: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di tecnico di radiologia e tecnico di laboratorio.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 62, in Fossano: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere generico.

Ospedale civile « Sant'Antonio » di San Daniele del Friuli: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso ad un posto di ostetrica.

Ordine dei medici di Vicenza: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di segretario, carriera di concetto.

Ente ospedaliero « F.lli Crobu » di Iglesias: Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di tecnico di laboratorio.

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1981, n. **39.**

Nuovo trattamento economico del personale regionale, in attuazione degli articoli 26 e 122 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 28 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione degli articoli 26 e 122 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, il trattamento economico del personale dell'amministrazione regionale, inquadrato nel ruolo unico di cui all'art. 27 della legge medesima, è modificato secondo le disposizioni degli articoli seguenti, a decorrere dal 1° luglio 1979.

Per quanto non previsto dalla presente legge, restano ferme le vigenti norme concernenti il trattamento economico del personale dell'amministrazione regionale.

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° luglio 1979, al personale dell'amministrazione regionale appartenente al ruolo unico è concesso un assegno personale in misura pari al quattordici per cento dello stipendio in godimento, comprensivo degli aumenti periodici biennali e con esclusione dell'indennità di contingenza, da corrispondersi anche sulla tredicesima e quattordicesima mensilità. L'assegno medesimo è rideterminato in corrispondenza con le variazioni che, sullo stipendio e relativi aumenti periodici, siano intervenute sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La tabella *C* e le relative note di cui all'art. 73, comma primo, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, sono sostituite dall'allegata tabella e relative note, che fanno parte integrante della presente legge.

Art. 4.

In sede di prima collocazione nei parametri retributivi indicati nella nuova tabella di cui all'art. 3, con decorrenza dal 1° luglio 1979 o dalla data di assunzione, se successiva, al personale appartenente al ruolo unico regionale è attribuita, nella fascia funzionale di inquadramento, la classe di stipendio di importo uguale o immediatamente inferiore al trattamento economico in atto alla data predetta. In tale ultimo caso, sono conferiti tanti aumenti periodici quanti sono necessari per assicurare uno stipendio di importo uguale o immeditamente superiore a detto trattamento.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il trattamento economico in atto deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione lorda:

a) stipendio mensile, con i relativi aumenti periodici;

b) assegno personale previsto dall'art. 2.

Sono comunque esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali riassorbibili ed ogni altra indennità di qualsiasi natura.

Qualora in base alla normativa preesistente ed a quanto stabilito all'art. 2, successivamente al 1° luglio 1979 e comunque non oltre la data di entrata in vigore della presente legge, siano intervenute variazioni negli elementi della retribuzione di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente secondo comma, con effetto dalla stessa data nella quale hanno avuto luogo le variazioni si procede alla rideterminazione del trattamento economico con le modalità e per gli effetti previsti dal primo comma.

Art. 5.

L'anzianità complessiva di servizio regionale, posseduta al 1° luglio 1979 in base alla normativa regionale vigente, è valida, ai fini della progressione economica prevista dalla nuova tabella allegata alla presente legge, nella misura pari all'eventuale differenza fra la stessa anzianità e quella indicata nella tabella medesima, in corrispondenza della classe di stipendio attribuita ai sensi dell'art. 4.

L'anzianità residua, come determinata ai sensi del precedente comma, è utilizzata integralmente, a decorrere dal 1° luglio 1979, per il conseguimento delle successive classi di stipendio e dei relativi aumenti periodici.

Nei confronti del personale, cui ai sensi dell'art. 4 sia stata assegnata l'ultima classe di stipendio della fascia di appartenenza, l'eventuale anzianità residua è utilizzata integralmente

per l'attribuzione degli aumenti periodici biennali. Fermo il trattamento più favorevole, detti aumenti periodici non sono cumulabili con quelli di cui al primo comma dell'art. 4; tuttavia, nei confronti di coloro che ai sensi della preesistente normativa erano collocati nell'ultima classe di stipendio, sono comunque attribuiti nel nuovo parametro aumenti periodici di stipendio in numero pari a quello già assegnato sulla predetta classe, aumentato di due.

Art. 6.

L'assegno personale previsto dall'art. 2 è assorbito in sede di attribuzione del nuovo trattamento economico, che viene effettuata ai sensi dell'art. 4.

Art. 7.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 si applicano anche ai dipendenti regionali appartenenti al ruolo speciale del personale della formazione professionale, a quelli appartenenti al ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali e al personale appartenente al ruolo delle guardie giurate nella pianta organica dei salariati permanenti dell'Azienda delle foreste demaniali della regione sarda nonché al personale appartenente ai ruoli dei comitati provinciali della caccia, allorquando, con legge regionale, sia stato disposto il relativo inquadramento nel ruolo unico.

Nelle more, l'assegno di cui all'art. 2 è provvisoriamente corrisposto al personale predetto, con riferimento allo stipendio e relativi aumenti periodici biennali in godimento nel ruolo di appartenenza, salvo conguaglio.

Art. 8.

L'art. 75 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è sostituito dal seguente:

« Il corrispettivo orario per le prestazioni di lavoro straordinario, sempreché non si tratti di lavoro compensativo, è determinato secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{retribuzione mensile iniziale della classe} + \text{rateo 1/12 della 13}^{a}\text{ mensilità}}{175};$$

il relativo importo è aumentato del 15 per cento per il lavoro straordinario diurno prestato nei giorni feriali, del 30 per cento per il lavoro straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, del 50 per cento per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge. Le misure così ottenute, sono ulteriormente maggiorate di un importo pari a 1/175 dell'indennità di contingenza spettante alla data del 1° gennaio di ciascun anno ».

Ai fini della determinazione della misura del compenso per il lavoro straordinario, la disposizione prevista nel precedente comma e le nuove misure degli stipendi secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'art. 3, hanno effetto a decorrere dal mese successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge.

Art. 9.

L'ultimo comma dell'art. 49 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è sostituito dai seguenti:

« Per il personale regionale cui sia stato conferito l'incarico di coordinatore a norma degli articoli 8 e 20, di capo di gabinetto del presidente della giunta o di coordinatore degli uffici periferici regionali con circoscrizione provinciale, le ore mensili di lavoro straordinario di cui al quarto comma sono elevate a 45.

La misura indicata al precedente comma è estesa al personale regionale avente sede di servizio in Roma e, limitatamente a cinque unità, al personale assegnato all'attività della segreteria della giunta regionale ».

Sino a quando non si sarà provveduto all'istituzione dei servizi e dei settori ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, la disposizione di cui al precedente comma trova applicazione nei confronti dei funzionari cui siano state conferite le corrispondenti funzioni ai sensi della normativa vigente anteriormente alla predetta legge regionale, nonché dei capi degli uffici periferici regionali con circoscrizione regionale.

E' abrogato il secondo comma dell'art. 126 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal mese successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge.

Art. 10.

Le percentuali indicate dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni, per la determinazione delle indennità previste per i coordinatori generali, di servizio, di settore e dei centri di formazione professionale dell'amministrazione regionale sono aumentate di cinque punti.

Art. 11.

La riliquidazione dei trattamenti integrativi di quiescenza e dell'assegno vitalizio, prevista dall'art. 13 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, è disposta, a decorrere dal 1° luglio 1979, sulla base del nuovo trattamento economico stabilito dalla presente legge per il personale in servizio e della percentuale che ha determinato il trattamento di quiescenza in godimento ai sensi della predetta legge regionale.

Ai fini previsti dal precedente comma, il personale che, per essere già cessato dal servizio alla data del 1° gennaio 1977, non sia stato inquadrato nel ruolo unico regionale previsto dall'art. 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è virtualmente inquadrato nelle fasce funzionali del ruolo medesimo secondo le disposizioni transitorie della predetta legge regionale e con effetto dal 1° gennaio 1977, assumendo a riferimento, quale trattamento economico in atto indicato all'art. 85 della medesima legge regionale, quello che, in base alla normativa preesistente, spettava al personale regionale di pari carriera, qualifica ed anzianità in servizio alla data del 1° gennaio 1977.

I dipendenti indicati al precedente comma e quelli cessati dal servizio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 1977 e il 1° luglio 1979 sono quindi virtualmente collocati nei nuovi parametri retributivi previsti dall'art. 3 della presente legge, secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e 5, assumendo a riferimento rispettivamente la data del 1° gennaio 1977 e quella successiva di cessazione dal servizio per l'individuazione del trattamento economico o dello stipendio anche solo virtualmente in godimento, nonché dell'anzianità complessiva di servizio regionale, indicati nelle disposizioni predette.

Agli adempimenti previsti dal presente articolo provvede il comitato amministrativo del fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.

Art. 12.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, una sovvenzione straordinaria di L. 400.000.000 nell'anno 1981.

Art. 13.

All'art. 74 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, l'alinea contraddistinta con la lettera *b*) è sostituita come segue:

« *b*) per il personale addetto alla conduzione degli automezzi nella misura corrispondente ai compensi per lavoro straordinario, rapportati a 70 ore mensili ».

La disposizione di cui al precedente comma ha effetto a decorrere dal mese successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge.

Art. 14.

In armonia con i criteri indicati nell'art. 29 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, il nuovo trattamento economico previsto dalla presente legge si applica al personale degli enti strumentali della Regione.

A tale fine i competenti organi degli enti di cui sopra sono obbligati ad adeguare i propri regolamenti organici alle norme della presente legge, entro sessanta giorni della sua entrata in vigore.

Art. 15.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate in L. 7.430.000.000 per il periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1980, in L. 5.295.000.000 per l'anno 1981 e in L. 5.540.000.000 per l'anno 1982 e quelli successivi.

Le stesse spese risultano così ripartite:

1) *Personale del ruolo unico*:

L. 5.585.000.000 per il periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1980;
L. 3.610.000.000 per l'anno 1981 e successivi;
L. 510.000.000, ulteriori, per l'anno 1982 e successivi.

2) *Personale del ruolo della formazione professionale*:

a) art. 2 e art. 7, secondo comma:

L. 750.000.000 per il periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1980;
L. 550.000.000 per l'anno 1981 e successivi;

b) articoli 2, 4, 5, 6 e 7, primo comma:

L. 360.000.000 per il periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1980;
L. 240.000.000 per l'anno 1981 e successivi;
L. 50.000.000, ulteriori, per l'anno 1982 e successivi.

3) *Personale del ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali*:

a) art. 2 e art. 7, secondo comma:

L. 345.000.000 per il periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1980;
L. 230.000.000 per l'anno 1981 e successivi;

b) articoli 2, 4, 5, 6 e 7, primo comma:

L. 110.000.000 per il periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1980;
L. 75.000.000 per l'anno 1981 e successivi;
L. 60.000.000, ulteriori, per l'anno 1982 e successivi.

4) *Personale del ruolo delle guardie giurate dell'Azienda delle foreste demaniali*:

a) art. 2 e art. 7, secondo comma:

L. 60.000.000 per il periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1980;
L. 40.000.000 per l'anno 1981 e successivi;

b) articoli 2, 4, 5, 6 e 7, primo comma:

L. 20.000.000 per il periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1980;
L. 15.000.000 per l'anno 1981 e successivi;
L. 5.000.000, ulteriori, per l'anno 1982 e successivi.

5) *Personale dei ruoli dei comitati provinciali della caccia*:

a) art. 2 e art. 7, secondo comma:

L. 150.000.000 per il periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1980;
L. 100.000.000 per l'anno 1981 e successivi;

b) articoli 2, 4, 5, 6 e 7, primo comma:

L. 50.000.000 per il periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1980;
L. 35.000.000 per l'anno 1981 e successivi;
L. 20.000.000, ulteriori, per l'anno 1982 e successivi.

6) *Sovvenzione straordinaria a favore del fondo istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15*:

art. 12: L. 400.000.000 per l'anno 1981.

Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 03011. — Fondo speciale per la riassegnazione dei residui delle spese in conto capitale (o di investimenti) dichiarati perenti agli effetti amministrativi (art. 8, legge 5 agosto 1978, n. 468) . . . . L. 400.000.000

Cap. 03016. — Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative . . . . » 10.940.000.000
mediante utilizzazione delle sottoelencate riserve inserite nella tabella *A* allegata alla legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 (legge finanziaria):

lettera *b*) - Istituzione del corpo forestale e di vigilanza territoriale della regione sarda e norme transitorie e inquadramento del relativo personale nel ruolo unico regionale » 1.120.000.000

lettera *e*) - Contrattazione triennale personale amministrazione regionale . » 8.520.000.000

lettera *p*) - Inquadramento nel ruolo unico dell'amministrazione regionale del personale addetto alla formazione professionale » 1.300.000.000

Cap. 03017. — Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative . » 480.000.000
mediante l'utilizzazione della sottoelencata riserva inserita nella tabella *B* allegata alla legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 (legge finanziaria):

lettera *h*) - Provvedimenti straordinari per sostenere i livelli produttivi nei diversi settori » 480.000.000

In aumento:

Cap. 02016. — Stipendi, paghe ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza ai dipendenti dell'amministrazione regionale, indennità di mansione ai centralinisti ciechi, indennità di cassa e di maneggio di denaro, indennità di rischio al personale addetto alla sorveglianza dello stagno di Santa Gilla in qualità di guardia giurata, indennità al personale in servizio presso il centro meccanografico, indennità dirigenziale (legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 e legge regionale 28 febbraio 1981, n. 10) (spesa obbligatoria) . . . . L. 8.670.000.000

Cap. 02019. — Quote a carico della Regione dei contributi al fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore dei dipendenti dell'amministrazione regionale (legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, articoli 16 e 17, legge regionale 30 luglio 1970, n. 6, articoli 8 e 13, legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, art. 1, comma terzo, legge regionale 9 maggio 1972, n. 11, art. 1, comma secondo, legge regionale 5 dicembre 1973, n. 36, art. 5, legge regionale 11 giugno 1974, n. 15 e articoli 3 e 4, legge regionale 21 aprile 1975, n. 24 e legge regionale 17 agosto 1978, n. 51) (spesa obbligatoria) . . . » 315.000.000

Cap. 02023. — Stipendi, paghe ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza al personale addetto all'attività di formazione professionale (legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, legge regionale 1° giugno 1979, n. 46 e legge regionale 28 febbraio 1981, n. 10) (spesa obbligatoria) . . . » 1.250.000.000

Cap. 02025. — Emolumenti diversi da quelli fissi e continuativi o ricorrenti al personale addetto all'attività di formazione professionale (legge regionale 17 agosto 1978, n. 51) » 50.000.000

Cap. 02034. — Stipendi ed altri assegni e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza al personale del ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali (leggi regionali 17 agosto 1978, n. 51, e 4 settembre 1978, n. 57, e legge regionale 28 febbraio 1981, n. 10) (spesa obbligatoria) . . . . » 575.000.000

Cap. 02050. — Compensi per lavoro straordinario al personale dell'amministrazione regionale (legge regionale 17 agosto 1978, n. 51) » 200.000.000

Cap. 02009. — Indennità di Gabinetto agli impiegati dell'ufficio di Gabinetto del presidente della giunta regionale e delle segreterie particolari del presidente medesimo e dei componenti della giunta regionale ed agli agenti tecnici addetti alla conduzione di automezzi in dotazione al presidente della giunta, agli assessori, al segretario generale, al capo di Gabinetto del presidente della giunta regionale ed al dirigente dell'ufficio stampa (art. 6, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112, articoli 4 e 6, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282, art. 3, commi quarto, lettera *b*), e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e legge regionale 9 agosto 1967, n. 9) . . . » 10.000.000

Cap. 02100 (di nuova istituzione - Tit. 1 Sez. 1 - Cat. 3 - Sett. 01). — Sovvenzione straordinaria a favore del Fondo istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (articolo 12 della presente legge) . . . . . » 400.000.000

Cap. 05036. — Contributo all'Azienda delle foreste demaniali della Regione (leggi regionali 29 febbraio 1956, n. 6, e 5 luglio 1972, n. 19) » 100.000.000

Cap. 05100. — Contributi ai comitati provinciali della caccia (art. 75 legge regionale 28 aprile 1978, n. 32 e art. 55 della legge finanziaria) . . . . » 250.000.000

Per le ulteriori spese indicate alla lettera *b*) dei precedenti punti 2), 3), 4) e 5) subordinatamente al verificarsi della condizione prevista nel primo comma dell'art. 7, l'as-

sessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta del medesimo, è autorizzato a disporre, con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei conti, le seguenti variazioni al bilancio della Regione per l'anno 1981:

In diminuzione:

Cap. 03016. — Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative . . . L. 905.000.000

mediante l'utilizzazione delle sottoelencate riserve inserite nella tabella *A* allegata alla legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 (legge finanziaria):

lettera *b*) - Istituzione del corpo forestale e di vigilanza territoriale della regione sarda e norme transitorie e inquadramento del relativo personale nel ruolo unico regionale . » 305.000.000

lettera *p*) - Inquadramento nel ruolo unico dell'amministrazione regionale del personale addetto alla formazione professionale . » 600.000.000

In aumento:

Cap. 02016. — Stipendi, paghe ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza ai dipendenti dell'amministrazione regionale, indennità di mansione ai centralinisti ciechi, indennità di cassa e di maneggio di denaro, indennità di rischio al personale addetto alla sorveglianza dello stagno di Santa Gilla in qualità di guardia giurata, indennità al personale in servizio presso il centro meccanografico, indennità dirigenziale (legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 e legge regionale 28 febbraio 1981, n. 10) (spesa obbligatoria) . . . . . » 600.000.000

Cap. 02034. — Stipendi e altri assegni e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza al personale del ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali (leggi regionali 17 agosto 1978, n. 51 e 4 settembre 1978, n. 57 e legge regionale 28 febbraio 1981, n. 10) (spesa obbligatoria) . . . » 305.000.000

Al verificarsi della condizione richiamata nel precedente comma e con le stesse modalità, le disponibilità esistenti sugli stanziamenti dei capitoli 05036 e 05100 sono trasferite al cennato cap. 02034.

Alle ulteriori maggiori spese previste per l'anno 1982 e quelli successivi, valutate in L. 245.000.000, si fa fronte con l'aumento del gettito dell'imposta di registro derivante dal suo naturale incremento.

Art. 16.

Il contributo da corrispondere all'Azienda delle foreste demaniali nell'anno 1981 è elevato di L. 100.000.000.

Nel bilancio della stessa Azienda sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. 1202 (entrata) . . . . . . L. 100.000.000

Cap. 1105 (spesa) . . . . . . » 100.000.000

Il disposto del presente articolo non si applica qualora la condizione richiamata nel secondo comma del precedente articolo 7 si verifichi prima o contemporaneamente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 28 novembre 1981

RAIS

TABELLA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
DEL PERSONALE DEL RUOLO UNICO REGIONALE

	Classi di stipendio						
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª
*anni	0	2	4	8	12	16	20
Fascia funzionale	Parametri						
I	76	81	86	94	103	112	122
II	88	93	98	108	118	129	141
III	99	105	111	122	133	145	158
IV	110	117	124	136	148	161	175
V	130	139	148	166	185	203	221
VI	152	163	175	197	220	243	266

Note:

a) il valore del punto parametrico resta pari a L. 4.551;

b) la prima classe di stipendio corrisponde allo stipendio mensile iniziale di ciascuna fascia funzionale. La seconda e la terza classe di stipendio si conseguono dopo due anni di permanenza nella classe immediatamente precedente. Le successive classi quarta, quinta, sesta e settima si conseguono dopo quattro anni di permanenza nella classe immediatamente precedente;

c) restano ferme le disposizioni di cui all'art. 6 della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6;

d) gli anni indicati nel riquadro contrassegnato con l'asterisco rappresentano l'anzianità di servizio da detrarsi ai fini della determinazione dell'anzianità residua ai sensi e per gli effetti dell'art. 5.

RAIS

(7372)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1981, n. 30.

Modalità di finanziamento degli interventi previsti dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 30 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità, ricerche e studi

La regione Lazio, per le finalità di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, svolge studi e ricerche, con le modalità di cui all'art. 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, avvalendosi anche di enti ed istituti pubblici e privati a mezzo di apposite convenzioni.

Art. 2.

Contributi a comuni singoli o associati

La regione Lazio concede, con le modalità di cui all'art. 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319, contributi ai comuni singoli o associati, per la realizzazione di interventi ordinari relativi agli impianti pubblici di acquedotto, fognatura, depurazione, smaltimento fanghi ed infrastrutture connesse, in attuazione dei programmi previsti dal piano regionale di risanamento delle acque.

Concede, altresì, contributi in conto capitale ai comuni singoli o associati, per la realizzazione di interventi straordinari relativi agli impianti indicati al precedente comma, nei limiti della somma all'uopo prevista dal progetto di piano regionale di risanamento delle acque, nelle more della sua approvazione.

La giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, con propria deliberazione individua gli interventi straordinari di cui al comma precedente.

I contributi straordinari ai comuni colpiti dal nubifragio del 2 ottobre 1981, per la realizzazione delle opere previste al primo comma del presente articolo, sono concessi dal presidente della giunta regionale, che, con proprio decreto, assume nel contempo i relativi impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti del rispettivo capitolo.

L'ammontare dei contributi straordinari a ciascun comune, compresi quelli colpiti dal nubifragio del 2 ottobre 1981, non può superare il 50 per cento dello stanziamento indicato nell'art. 5 della presente legge.

Ai fini dell'accelerazione e della semplificazione delle procedure amministrative, data la particolare situazione conseguente al nubifragio del 2 ottobre 1981, le modalità di erogazione dei contributi straordinari ai comuni interessati sono quelle previste dall'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

Art. 3.
Finanziamento ricerche e studi

Per l'esecuzione delle attività di cui al precedente art. 1 è istituito nel bilancio regionale per l'esercizio 1981 il cap. 17002 avente la seguente denominazione: « Contributi ad enti o istituti pubblici o privati per il rilevamento dei dati, per la predisposizione del piano regionale di risanamento delle acque e relative ricerche e studi » e con lo stanziamento di lire 2 miliardi in termini di competenza e di cassa.

All'onere derivante dal comma precedente si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 17997 e, per quello che riguarda lo stanziamento di cassa, mediante riduzione del cap. 28021 sempre per un importo di L. 2.000.000.000.

Per l'esercizio 1982 è, altresì, previsto un onere di lire 1.100.000.000 alla cui copertura provvederà la legge di autorizzazione del bilancio di previsione 1982.

Art. 4.
Finanziamento interventi ordinari per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione

Per la realizzazione degli interventi ordinari di cui al precedente art. 2 della presente legge, è istituito nel bilancio regionale per l'esercizio 1981 il capitolo di spesa n. 17003: « Finanziamento ai comuni singoli o associati per interventi ordinari relativi ai servizi di acquedotto, fognatura, depurazione e relative opere connesse » e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di L. 40.890.000.000.

All'onere derivante dal comma precedente si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 17997 e, per quello che riguarda lo stanziamento di cassa, mediante la riduzione del cap. 28021, sempre per un importo di lire 40.890.000.000.

Per gli esercizi successivi si provvederà con le relative leggi di approvazione dei bilanci regionali.

Art. 5.
Finanziamento interventi straordinari per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione

Per la realizzazione degli interventi straordinari di cui al precedente art. 2 della presente legge è istituito nel bilancio regionale per l'esercizio 1981 il capitolo di spesa n. 17004: « Finanziamento ai comuni singoli o associati per interventi straordinari relativi ai servizi di acquedotto, fognatura, depurazione e relative opere connesse » con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di L. 7.000.000.000.

All'onere derivante dal comma precedente si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 17997 e per quello che riguarda lo stanziamento di cassa, mediante la riduzione del cap. 28021, sempre per un importo di lire 7 miliardi.

Per gli esercizi successivi si provvederà con le relative leggi di approvazione dei bilanci regionali.

Art. 6.
Norma transitoria

Al fine di garantire la realizzazione dei programmi indicati dal piano regionale per il risanamento delle acque, ed in attesa della costituzione delle strutture associative consortili ivi previste, i contributi di cui al precedente art. 2 possono essere erogati ai comuni interessati anche qualora gli stessi affidino, con apposita convenzione la progettazione e la realizzazione di interventi intercomunali al comune che dimostri alla giunta regionale di essere dotato di strutture ed uffici tecnici adeguati.

Art. 7.
Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 9 novembre 1981

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 7 novembre 1981.

(64)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1981, n. 36.
Approvazione del rendiconto generale dell'esercizio 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 120 *del* 25 *novembre* 1981)

(*Omissis*).

(7121)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820100)